

## STEFANO CUCCHI, UN CASO ANCORA APERTO

*Valentina Calderone*

### 1. La ben nota vicenda di Stefano Cucchi

Possiamo dire che, tra le morti «carcerarie», quella di Stefano Cucchi è la più conosciuta anche se tristemente non l'unica. Dal giorno della sua morte, il 22 ottobre 2009, molte sono le cose accadute e per raccontare gli ultimi avvenimenti, è comunque opportuno ripercorrere la vicenda nella sua interezza.

Stefano Cucchi, romano di trentuno anni, viene arrestato la sera del 15 ottobre 2009 dopo essere stato colto in flagrante a cedere una bustina contenente hashish dietro il corrispettivo di 20 €. Viene perquisito sul posto e addosso gli vengono trovate dosi di stupefacenti, 90 € in contanti e dei farmaci anti-epilettici. La giornata di Cucchi prima dell'arresto era stata comune a tante altre: aveva lavorato presso lo studio di geometra del padre, era andato in palestra ad allenarsi, poi a casa dei genitori per la cena e infine al parco di San Policarpo con il suo cane, a incontrare l'amico cui diede la bustina di hashish. I carabinieri coinvolti nel fermo, i quali avevano avuto una «soffiata», lo portano a casa dei genitori per la perquisizione che non dà alcun esito. Rita e Giovanni Cucchi, delusi dallo scoprire che i problemi di droga del figlio erano tutt'altro che terminati, sono arrabbiati con lui ma si preoccupano lo stesso che il loro avvocato di fiducia sia avvertito in tempo per l'udienza di convalida fissata la mattina dopo. Prima di portare via Stefano, intorno all'1:30, i carabinieri assicurano che la semplice procedura relativa al legale verrà rispettata. Cucchi viene trasferito nella caserma Appia e poi in quella di Tor Sapienza dove un carabiniere, nell'effettuare il ritiro degli oggetti del Cucchi, dice di aver ricevuto questa risposta: «che ve devo da' pure 'sta cintura che mi hanno rotto?»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Quando non diversamente specificato, tutte le citazioni derivano dalle motivazioni della sentenza di primo grado redatta dai giudici della III Corte d'assise di Roma, n. 13/13 del Registro inserz. senten.

In quella stessa caserma, intorno alle 4 di mattina, viene richiesto l'intervento del 118. Stefano Cucchi lamenta di sentire freddo e dolori in tutto il corpo ma all'arrivo del personale dell'ambulanza rifiuta di farsi visitare e per tutto il tempo della permanenza dei sanitari all'interno della cella, rimane coperto e con il volto ostinatamente rivolto verso il muro. L'infermiere riesce a incrociare il suo sguardo solo per pochi secondi e nota «degli arrossamenti» intorno agli occhi «a mo' di eritema». Poche ore dopo avviene il trasferimento al tribunale di piazzale Clodio per la direttissima. Ad attenderlo in aula ci sono il padre Giovanni e l'avvocato d'ufficio, a riprova del fatto che i carabinieri, nonostante le sollecitazioni dei genitori e dello stesso Stefano, non hanno avvertito il legale di fiducia. Giovanni Cucchi trova il volto del figlio molto gonfio e arrossato, mentre non nota particolari problemi alla deambulazione. Nell'audio dell'udienza, reso pubblico dalla famiglia, Stefano si scusa con la Corte perché non riesce a parlare «tanto bene». L'arresto viene convalidato e non viene accettata la richiesta di affidamento in comunità terapeutica; non si può dire se abbia pesato in questa decisione quanto scritto nel verbale di arresto: Stefano Cucchi, albanese senza fissa dimora.

Prima di essere trasferito in carcere e su richiesta degli agenti di polizia penitenziaria, Cucchi viene visitato nell'ambulatorio del tribunale. Il giovane lamenta un forte dolore alla schiena ma chiede gli venga somministrato il farmaco antiepilettico Rivotril e rifiuta di farsi ispezionare dal medico. La prima visita medica viene effettuata solo all'ingresso nel carcere di Regina Coeli e nel certificato si trova scritto: «Alla visita nuovi giunti il detenuto riferisce "caduta accidentale ieri dalle scale". Presente ecchimosi sacrale coccigea, tumefazione del volto bilaterale periorbitaria, algia della deambulazione arti inferiori. (...) Diagnosi: lesioni ecchimotiche di natura da determinare. Indicazioni della sede del ricovero: Pronto soccorso ospedale Fatebenefratelli». Il trasferimento al Fatebenefratelli avviene intorno alle ore 20 e dalle radiografie emerge la frattura della terza vertebra lombare e della prima vertebra sacrale con una prognosi dai 20 ai 40 giorni per cui viene richiesto il ricovero. Stefano Cucchi rifiuta di rimanere in ospedale e firma per essere riportato in carcere, dove viene sistemato nel centro clinico. La mattina seguente, sabato 17 ottobre, Cucchi lamenta «brividi di freddo, nausea, dolenzia diffusa» e l'impossibilità di alzarsi a causa del fortissimo dolore. Con urgenza, viene nuovamente disposto il trasferimento al Fatebenefratelli e questa volta il paziente accetta il ricovero. Per mancanza di posti per la degenza, l'ospedale Fatebenefratelli inizia a inviare fax in altre strutture che potrebbero accogliere Cucchi e l'unica che si rende disponibile è il reparto protetto dell'ospedale Sandro Pertini (questo quanto scritto nelle motivazioni, ma la vicenda relativa al ricovero, decisamente controverso, in quella

struttura verrà trattata più avanti). Il reparto protetto del Pertini è una vera e propria sezione dipendente dal carcere di Regina Coeli in cui vengono ricoverati pazienti già “stabilizzati”, che non presentano cioè stati di acuzie come invece presentava Cucchi. Nei giorni del ricovero al Pertini le sue condizioni fisiche scadono in maniera vertiginosa, tanto che il suo peso corporeo passa da 52 a 37 chili. Mangia e beve molto poco, rifiuta l'idratazione per via endovenosa e tutta una serie di esami necessari per il monitoraggio delle sue condizioni e, in cartella clinica verrà scritto che la sua opposizione al cibo e alle cure dipende dal fatto di non aver potuto ancora parlare con il suo avvocato. Stefano Cucchi muore nella notte del 22 ottobre, con un accumulo di quasi un litro e mezzo di urina nel corpo, e il personale del reparto si accorge del decesso solo alle 6:15 del mattino. Sul certificato di morte troviamo scritto: «deceduto per presunta morte naturale».

Parallela a questa, c'è poi la storia dei genitori di Cucchi. Rita e Giovanni, avvisati del ricovero del figlio solo sabato 17 alle 22, dal lunedì mattina si presentano tutti i giorni davanti al reparto per avere informazioni sul suo stato di salute. Smarriti nei meandri di una burocrazia carceraria difficile da affrontare se non la si conosce, riescono a ottenere il permesso per parlare con i medici delle condizioni di salute del figlio solo quando questi è già morto da qualche ora. La modalità con cui a Rita Cucchi viene comunicato il decesso di Stefano è un tragico simbolo di questa vicenda: due carabinieri vanno a casa sua e le chiedono di firmare il foglio con il quale deve essere nominato il consulente di parte per l'autopsia.

## **2. Un processo basato sulle perizie**

Le indagini per la morte di Stefano Cucchi portano a un'iniziale contestazione del reato di omicidio colposo per tre medici del Pertini e del reato di omicidio preterintenzionale per i tre agenti di polizia penitenziaria che lo tennero in custodia nelle celle del Tribunale di Roma prima dell'udienza di convalida. Nell'aprile 2010, le indagini si concludono con uno stravolgimento dei capi di imputazioni che diventano favoreggiamento, abbandono di incapace, abuso d'ufficio e falso ideologico per i medici e gli infermieri, e di lesioni e abuso di autorità per gli agenti di polizia penitenziaria. Fin dall'inizio il processo è connotato da forti discrepanze riguardo alle consulenze tecniche presentate per conto della procura e delle parti civili.

Emerge, quasi da subito, una diversa valutazione circa la frattura della terza vertebra lombare, refertata sia dal Fatebenefratelli che dal Pertini. I consulenti del PM infatti, scriveranno nella loro relazione che la visione delle radiografie

evidenzia un callo osseo in corrispondenza della vertebra, ragion per cui la frattura non può essere recente. Il pubblico ministero, in indagini successive, entrerà in possesso di alcuni certificati medici del 2003 che testimoniano, in effetti, una precedente frattura proprio di quella vertebra. Per i consulenti di parte civile, invece, non c'è alcun dubbio: non è in discussione la presenza di una frattura pregressa ma viene evidenziata, contemporaneamente, una nuova lesione nella parte posteriore dell'osso, tanto che la zona è interessata da una cospicua emorragia, segno inequivocabile di un trauma recente.

Oltre alle discordanze su questo specifico aspetto, è sulle cause della morte che si è giocato tutto il processo. I consulenti tecnici del pubblico ministero arrivano a queste conclusioni: «Il decesso del soggetto è riconducibile a insufficienza cardio-circolatoria acuta per bradicardia marcata a fronte di ipoglicemia grave e screzio epatico, in soggetto affetto da comizialità e con anamnesi positiva per tossicodipendenza. Il paziente era portatore di lesioni osteotraumatiche consistenti in una rima di frattura composta dell'osso sacro a livello S4 di epoca recente (...). Tale quadro traumatico di insieme non ha avuto alcuna valenza causale nel determinismo della morte. Si ritiene che i la condotta dei sanitari che ebbero in cura Stefano Cucchi presso la struttura di medicina protetta dell'ospedale Pertini di Roma sia stata caratterizzata da profili di censurabilità professionale in termini di negligenza, imperizia e imprudenza e che tale condotta abbia avuto valenza causale nel determinismo della morte del Cucchi».

Secondo i periti incaricati dal pubblico ministero, quindi, gli eventi lesivi – che potrebbero essere stati etero o auto prodotti – non hanno avuto alcun ruolo nella tragica fine del trentenne romano. Le sole responsabilità sono quindi da ricondurre alla «negligenza, imperizia e imprudenza» dei medici che lo hanno avuto in cura.

Di diverso avviso i consulenti tecnici della parte civile, che tracciano questo quadro: «La morte del signor Stefano Cucchi è addebitabile a un quadro di edema polmonare acuto in soggetto politraumatizzato e immobilizzato, affetto da insufficienza di circolo sostenuta da una condizione di progressiva insufficienza cardiaca su base aritmica (...), intimamente correlata all'evento traumatico occorso e al progressivo scadimento delle condizioni generali. Parimenti, la condotta del personale sanitario che si avvicendò nell'assistenza del Cucchi tra il 16 e il 22 ottobre 2009 appare viziata da gravi elementi di negligenza».

Le tesi sono contrapposte. Da un lato, c'è chi sostiene la trascurabilità delle lesioni per comprendere le cause della morte, dall'altro, i consulenti di parte civile evidenziano quella che sembra essere una banalità: se quelle lesioni non ci fossero state, Stefano Cucchi non sarebbe morto.

Nel tentativo di ovviare alle troppe divergenze di risultato cui si era giunti attraverso i primi approfondimenti, nel luglio 2012 la Corte d'assise di Roma dà incarico a sei docenti universitari di redigere una perizia per accertare le cause esatte della morte di Stefano Cucchi. La «super perizia», così verrà definita dai media, dovrà rispondere a sei quesiti: «Accertare epoca, causa, mezzi che hanno determinato la morte di Stefano Cucchi; natura, entità e cause delle lesioni riportate da Cucchi prima dell'ingresso a Regina Coeli; epoca di queste lesioni e se le stesse hanno contribuito direttamente o indirettamente a causare il decesso; se l'assistenza ospedaliera e la terapia medica e le informazioni al paziente siano state fornite nel rispetto dei criteri di perizia, urgenza e prudenza e se abbiano contribuito alla morte; il momento in cui è insorto il pericolo di morte; se la struttura protetta dell'ospedale Sandro Pertini fosse adeguata al trattamento medico di soggetti detenuti con patologie traumatiche quale quella diagnosticata a Cucchi».

Il 13 dicembre 2012 la «super perizia» viene depositata. La conclusione cui sono giunti gli esperti incaricati è sorprendente: «La causa della morte di Stefano Cucchi, per univoco convergere dei dati anamnestico clinici e delle risultanze anatomopatologiche, va identificata in una sindrome da inanizione [cioè] una sindrome sostenuta da mancanza (o grande carenza) di alimenti e liquidi». Stefano Cucchi, secondo i periti dell'istituto Labanof di Milano, sarebbe morto di fame e di sete. Questa ricostruzione, però, non convince la famiglia Cucchi e i suoi avvocati, che hanno sempre chiesto venisse riconosciuto il nesso di causalità tra le lesioni inferte – certamente inferte – e la successiva morte attraverso il cambio dell'imputazione, per i poliziotti coinvolti, da lesioni gravi a omicidio preterintenzionale. Ancora una volta, i medici legali di parte sono chiamati a valutare le conclusioni della «super perizia». Queste le loro osservazioni: «Ai periti è parso talmente evidente che, negli anni 2000, i soggetti traumatizzati e poi ricoverati sotto «prospettabile e probabile» (per usare termini frequenti in perizia) monitoraggio medico, possano morire per inanizione, che hanno ritenuto inutile acclarare la causa ultima di decesso. Hanno preferito richiamare e argomentare tesi ottocentesche o primo-novecentesche sulle morti da digiuno, dovendo a fatica tentare di rendere credibili tali dati che, pure rivisti con gli occhi prudenti degli scienziati dell'epoca, acclarano un dato talmente evidente e noto che giova forse ripeterlo: la resistenza e l'adattamento dell'organismo alla mancanza di apporti nutritivi ha, in letteratura, una durata temporale media che si attesta su periodi di 21 giorni».

In soli sei giorni, spiegano i consulenti della famiglia, è impossibile che si determini una morte da digiuno, e in nessun modo il deperimento fisico – cui innegabilmente Stefano Cucchi era andato incontro – può essere

indicato come causa della morte, che risiede invece in una bradicardia. La contestazione dei risultati della perizia ordinata dal tribunale è netta: «Ma ciò che sconcerta è, semmai, questa ostinata volontà a negare fatti scientifici, pure noti agli stessi periti. Perché tra le condizioni bradicardizzanti del Cucchi non vengono annoverate quelle derivanti dal dolore posttraumatico? Ancora una volta, illogicamente, viene del tutto eluso il problema del dolore scatenato dalle fratture, fosse anche solo quella sacrale, appunto la più dolorosa descritta in letteratura».

Per i consulenti non è possibile continuare a considerare disgiunti l'evento lesioni e l'evento morte: «In conclusione il trauma subito dal giovane Cucchi non può essere considerato ininfluenza sulla causa e il meccanismo della sua morte. Esso ha iniziato una cascata di eventi con disriflessia autonoma aggravata dalla distensione vescicale per il globo, con scarica vagale e bradicardia estrema fatale. (...) Ecco il modo con cui si è avuto il passaggio dal sonno alla morte».

### **3. La sentenza di primo grado**

Il 5 giugno 2013, nell'aula bunker di Rebibbia, viene pronunciata la sentenza di primo grado. Gli agenti di polizia penitenziaria vengono assolti per non aver commesso il fatto con formula dubitativa, in quanto le prove della loro colpevolezza sarebbero insufficienti o contraddittorie (art. 530, comma 2, cpp); i sei medici vengono condannati per omicidio colposo mentre gli infermieri vengono assolti per non aver commesso il fatto. Le motivazioni della sentenza vengono pubblicate agli inizi di settembre, e ricostruiscono il seguente quadro. Innanzitutto viene spiegata l'assoluzione degli agenti di polizia penitenziaria, il cui principale accusatore era il teste Samura Yaya: «Io ero la terza [cella] e Stefano era al primo, quella in mezzo era vuota, non c'era nessuno. (...) la cella aveva una porta nera, c'era un piccolo finestrino, i finestrini non hanno il vetro, io ero solo dentro mia cella, ero là e ho sentito rumori. C'era il ragazzo e qualcuno dava calci, faceva rumore con i piedi, sentito che ragazzo caduto e stava piangendo. Poi io ho guardato da quel finestrino e visto che loro metteva lui dentro la cella, prima di picchiare a lui, sentito che loro parlavano, però non ho capito lui di che cosa parlava, ma ho capito che la polizia diceva di entrare dentro e il ragazzo e il ragazzo non voleva entrare dentro. (...) C'era un'uniforme blu, normalmente quelli che aprono le porte della cella, altri due ho visto che andavano via».

Samura Yaya dice di aver distinto dei rumori, ma di non avere visto quasi nulla data la posizione della cella e la finestrella troppo piccola per infilarci la

testa. Prosegue il suo racconto dicendo che, terminata la propria udienza di convalida, viene messo in una cella insieme a Cucchi il quale gli avrebbe detto di essere stato picchiato dagli agenti. Cucchi a quel punto si sarebbe tirato su i pantaloni fino al ginocchio e avrebbe mostrato i segni e il sangue sulle gambe. Questo il ricordo di Samura Yaya: «Era tagliato un po' ed era rosso. (...) Ho visto che zoppicava, io dovevo andare piano piano perché avevo le manette, però lui non poteva andare forte, ho visto che lui era ferito e non poteva andare forte. (...) Neanche poteva sedere bene, era seduto sempre così perché neanche poteva sedersi».

Le parole del testimone raccontano di come Stefano, sollevandosi i jeans, gli abbia mostrato la tibia ferita su cui si vedeva del sangue: all'interno dei jeans, con straordinaria congruenza, è stata trovata la strisciata di sangue proprio in corrispondenza delle ferite presenti sulle gambe. Nonostante questo fatto certo e verificato, per i giudici la testimonianza di Samura Yaya non può considerarsi attendibile. I motivi sono diversi. Durante il sopralluogo effettuato nelle celle del tribunale il teste non ha saputo riconoscere il luogo in cui era stato detenuto e anche se le celle presentano caratteristiche di «anonimia e ordinarietà» che «non si prestano a colpire la memoria», secondo i giudici «questo esordio non aiuta a asseverare la credibilità del teste». Continuano i giudici: «È vero che, secondo l'accusa pubblica e privata, egli non aveva alcun interesse a mentire accusando falsamente gli agenti di custodia, ma occorre comunque tenere conto della possibilità che su di lui abbia influito, seppur in misura imponderabile e in modo inconsapevole, la volontà di inserirsi in una vicenda che aveva travalicato i ristretti orizzonti del carcere, dilagando sui "media"»

Secondo la valutazione dei giudici, quindi, la testimonianza di Samura Yaya è da considerarsi inattendibile perché potrebbe essere stata influenzata dal risvolto mediatico della vicenda. Questo non è l'unico «limite intrinseco» della deposizione dell'uomo: c'è anche il fatto di avere solo sentito, e non visto, quello di cui ha raccontato. Nell'elencare i motivi per cui i giudici decidono di non ritenere valida la testimonianza dell'uomo, ricompaiono, come d'incanto, le figure dei carabinieri. La Corte afferma che all'interno della «lunga sequenza "arresto-udienza di convalida"» sappiamo per certo che: 1. al momento della perquisizione domiciliare Cucchi non presentava segni di lesioni; 2. in tribunale durante la convalida dell'arresto, invece, erano già presenti i segni delle violenze subite. Più difficile, secondo i giudici, riuscire a stabilire le condizioni del giovane durante il trattenimento nelle due caserme dei carabinieri. Viene evidenziato, tuttavia, un fatto: «man mano che ci si allontana dagli operanti della caserma Roma-Appia, le patologie del Cucchi vengono riferite con maggior nettezza». Le testimonianze dei carabinieri

divergono in maniera sostanziale. Gli operanti della caserma Appia parlano di Cucchi come di una persona «tranquilla, spiritosa (...) con un linguaggio romanesco simpatico insomma» e i giudici non possono fare a meno di notare come la descrizione «dell'amabilità di carattere» di Cucchi contrasti con quanto riferito dalle numerose persone entrate in contatto con lui, dalle quali lo stesso viene descritto come un «soggetto tutt'altro che gioviale e incline alla conversazione che voleva soltanto essere lasciato in pace». Un carabiniere della caserma di Tor Sapienza, alla precisa domanda di uno degli avvocati della difesa che gli chiedeva se a suo parere Cucchi fosse stato picchiato, risponde così: «pestato... beh... qualche schiaffo in quelle condizioni penso di sì». Testimonianze, dubbi, evidenze che portano i giudici a scrivere: «È legittimo il dubbio che il Cucchi, arrestato con gli occhi lividi (...) e che lamentava di avere dolore, fosse stato già malmenato dai carabinieri. Non è certamente compito della Corte indicare chi dei numerosi carabinieri che quella notte erano entrati in contatto con Cucchi avesse alzato le mani su di lui, e tuttavia sono le stesse dichiarazioni dei carabinieri che non escludono la possibilità di prospettare una ricostruzione diversa da quella esternata da Samura Yaya».

Non è giustamente compito della Corte effettuare indagini per arrivare a determinare la verità, ma a questo punto si può dire in tutta serenità come il lavoro svolto dai pubblici ministeri che hanno istruito il processo non sia stato affatto meticoloso e accurato. Soprattutto se si pensa alla forza con cui la famiglia e i loro difensori hanno sempre chiesto che venisse fatta chiarezza sulla permanenza di Stefano in caserma, mentre la responsabilità dei carabinieri è stata esclusa, quasi a priori, dai magistrati. Torna alla mente in questo contesto la frase che l'allora ministro della difesa Ignazio La Russa pronunciò a una settimana dalla morte di Cucchi: «di una cosa sono certo: del comportamento assolutamente corretto dei carabinieri in questa occasione» ([http://www.corriere.it/politica/09\\_ottobre\\_30/farefuturo-cucchi-verita\\_7e13e66a-c545-11de-bfa4-00144f02aabc.shtml](http://www.corriere.it/politica/09_ottobre_30/farefuturo-cucchi-verita_7e13e66a-c545-11de-bfa4-00144f02aabc.shtml)). I giudici del Tribunale di Roma, in un sol colpo, mettono in dubbio tanto le valutazioni dei pubblici ministeri quanto le certezze di un ex ministro.

In conclusione, i giudici arrivano a questa decisione. Gli agenti di polizia penitenziaria vengono assolti anche se non con formula piena. Questo, come detto prima, discende dalla valutazione della non credibilità dell'accusatore principale, cioè di Samura Yaya e, in buona sostanza, per la «contraddittorietà delle prove a loro carico». Per la posizione dei medici, la premessa necessaria riguarda quale delle perizie tecniche è stata ritenuta valida da parte dei giudici nella formazione della decisione. La Corte ha ritenuto di dover condividere le conclusioni cui è giunto il collegio peritale estensore della «super



perizia», in particolare perché la causa della morte indicata dai periti «ovvero la “sindrome da inazione” è l’unica in grado di fornire una spiegazione dell’elemento più appariscente e singolare del caso in esame e cioè l’impressionante dimagrimento cui è andato incontro Stefano Cucchi nel corso del suo ricovero». La consulenza tecnica, pur rilevando le lesioni al sacro e alla testa, non le mette in relazione con l’evento morte escludendo quindi l’esistenza di una «concatenazione causa-effetto a valenza biologica». L’analisi, da qui in poi, si concentra tutta sul comportamento dei medici e sulle loro responsabilità. Per quanto riguarda la compilazione della cartella clinica, si riscontrano parti «palesamente carenti» per esempio nella mancata registrazione del peso corporeo, nella indicazione del quantitativo d’acqua assunta, nei «confusi» riferimenti alla dieta, nella assenza di segnalazioni circa le pratiche di igiene personale. La Corte, sposando la tesi di morte per sindrome da inanizione, si concentra su questo nell’attribuzione delle responsabilità ai medici coinvolti: «Diagnosticare una sindrome “da fame” non è sempre facile (...) Tuttavia, si tratta di conoscenze che devono essere pretese in un reparto medico ospedaliero e, in particolar modo, nel reparto medico di una struttura di medicina protetta, se non altro perché è in queste strutture che più facilmente detenuti che, attuando il cosiddetto *sciopero della fame*, pretendono di denunciare situazioni per essi ingiuste».

Altra cosa risulta essere la valutazione circa la responsabilità degli infermieri, che infatti vengono tutti assolti: «Sullo stesso piano non possono essere posti gli infermieri: essi non hanno responsabilità diagnostiche, né autonomia nella gestione terapeutica del paziente: a loro pertanto non può essere richiesta la stessa perizia, vale a dire lo stesso *sapere* e lo stesso *saper fare* che invece deve essere preteso dal medico».

Ulteriore aspetto censurabile nel comportamento dei medici riguarda la mancanza di una informazione corretta al Cucchi sui rischi che stava correndo, pur se questa mancanza deriva dalla «non consapevolezza della patologia di cui il Cucchi era affetto». La conclusione, secondo i giudici, è che «tutti i sanitari della Medicina protetta del Pertini ebbero una condotta colposa, a titolo sia di imperizia, sia di negligenza, quando non di mancata osservanza di disposizioni comportamentali codificate». Per il reato di omicidio colposo, il dirigente del reparto Aldo Fierro viene condannato a due anni di reclusione, mentre i medici Silvia Di Carlo, Flaminia Bruno, Stefania Corbi, Luigi De Marchis Preite alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione. Mentre Rosita Caponnetti viene condannata solo per il reato di falso ideologico a una pena di otto mesi. Tutti gli imputati sono invece stati assolti per i reati di abuso d’ufficio, favoreggiamento e omissione di referto.

Le parti civili avevano chiesto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica previa dichiarazione che «il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio», ossia che le lesioni in realtà sono state causa ovvero concausa dell'evento mortale, e che quindi il reato era da configurarsi come omicidio preterintenzionale e non semplicemente come lesioni volontarie. Se Stefano non fosse stato picchiato e ferito non sarebbe morto: questo l'assunto, non solo sotto un profilo di connessione logico-giuridica degli eventi, ma anche di correlazione medico legale, che la famiglia ha sempre sostenuto.

La Corte, come già detto, ha invece accolto la tesi della causa di morte da inanizione e non ha quindi ritenuto doverosa la trasmissione degli atti alla procura.

Per gli avvocati e per la famiglia, che hanno presentato appello a questa sentenza, la tesi fatta propria dalla Corte, nell'esclusione di qualsiasi contributo causale delle lesioni subite, sembra avere questo significato: Stefano sarebbe morto ugualmente e proprio la notte del 22 ottobre anche se, senza aver subito nessuna lesione, del tutto integro e senza alcun dolore, la sera del 17 ottobre, anziché essere ricoverato presso il reparto del Pertini, si fosse infilato sotto le lenzuola di casa sua e, da lì in poi, rimanendo ben caldo a letto, avesse mangiato e bevuto molto poco. Un paradosso, ma fino a un certo punto. Stefano insomma sarebbe morto comunque il 22 ottobre anche senza l'arresto, le percosse, le lesioni, le fratture, l'isolamento, le sofferenze, i farmaci, la ritenzione urinaria e il globo vescicale, solo per aver mangiato e bevuto poco, e in virtù di un fatale decadimento. Questa la valutazione dei legali e della famiglia all'adesione da parte della Corte alla «super perizia».

#### **4. Il risarcimento e la pronuncia della Cassazione sull'assoluzione di Claudio Marchiandi**

Nel novembre di quest'anno si è avuta notizia di una transazione economica con cui l'ospedale Sandro Pertini ha risarcito i familiari di Stefano Cucchi. L'accordo raggiunto prevede il pagamento di 1 milione 340 mila euro e la rinuncia da parte della famiglia a costituirsi parte civile nei prossimi gradi di giudizio del processo contro i medici. Era stato proposto alla famiglia, dalla stessa assicurazione, anche un generico accordo a risarcimento delle violenze certamente subite da Cucchi, nonostante il primo grado del processo non abbia stabilito chi siano i responsabili. Ilaria Cucchi ha così commentato la scelta di non accettare una somma più alta che comprendesse un risarcimento anche per le violenze: «Il risarcimento è un'ammissione di

responsabilità dei medici, un chiedere scusa, ma non abbiamo preso in considerazione e mai lo faremo, proposte che ci chiedano di rinunciare al percorso processuale che portiamo avanti per far riconoscere la responsabilità degli autori del pestaggio» (<http://www.unita.it/italia/caso-cucchi-alla-famiglia-brun-milione-e-340mila-euro-1.530905>). Questo un estratto della transazione con l'ospedale Pertini: «Il presente risarcimento copre tutti i danni patiti dai familiari di Stefano Cucchi in relazione alle condotte poste in essere dai sanitari, durante il suo ricovero all'ospedale Sandro Pertini. Pertanto, la presente liberatoria non vale a liberare gli imputati nel procedimento penale n. RGNR 53892/09, Minichini Nicola, Sant'Antonio Corrado, Domenici Antonio e/o altri eventuali soggetti da identificare, nonché il Ministero della giustizia dai quali i soggetti sopra identificati dipendono, o qualsiasi altro Ministero o Amministrazione, che rimangono obbligati per il credito relativo al danno *iure hereditatis* di Stefano Cucchi, e al danno morale patito dai familiari di Stefano Cucchi, conseguente all'azione delittuosa subita prima del suo ricovero presso l'ospedale Sandro Pertini».

La vicenda di Claudio Marchiandi, invece, sembra non essere ancora giunta a conclusione. Marchiandi è il funzionario del PRAP che il 17 ottobre, giorno del ricovero di Cucchi al Pertini, si recò personalmente nella struttura – al di fuori dell'orario di lavoro – facendo pressioni affinché Stefano fosse accettato dal reparto protetto e non ricoverato al Fatebenefratelli, luogo più consono allo stato di salute del paziente. Marchiandi fu l'unico tra gli imputati a chiedere il rito abbreviato e venne condannato nel gennaio 2011 a due anni di reclusione per i reati di favoreggiamento, falso e abuso in atti d'ufficio. Le motivazioni della sentenza disvelavano un quadro inquietante: Stefano Cucchi «doveva essere necessariamente internato» nella struttura protetta dell'ospedale Pertini per «evitare che soggetti estranei all'Amministrazione penitenziaria prendessero cognizione delle tragiche condizioni in cui era stato ridotto» e che il fatto «venisse portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria». Al Pertini Cucchi sarebbe rimasto «al riparo da sguardi indiscreti» e sottratto «intenzionalmente a tutte le cure di cui aveva bisogno». Non solo: «Le condizioni fisiche di Stefano» scrive il giudice «erano palpabili e visibili a ciascuno, erano ben note nel contesto della polizia penitenziaria per la pluralità di soggetti che l'avevano visto e accompagnato. Non c'era spazio a dubbi di sorta in ordine al fatto che Stefano fosse stato picchiato». Di conseguenza, Cucchi doveva essere isolato in un luogo dove fosse più facile nascondere le gravi condizioni in cui versava. Condizioni che si ritenevano ben note a Marchiandi, il quale avrebbe cercato di «eludere le indagini *occultando* la circostanza che Stefano fosse stato picchiato e che aveva appreso con ragionevole certezza, duole dirlo, in primo luogo dal direttore del carcere Mariani». Questa sen-

tenza delineava l'esistenza di un vero e proprio meccanismo messo in atto per impedire che quanto successo a Cucchi travalicasse le mura del carcere ed è per questo che, quando arrivò l'assoluzione di Marchiandi nel secondo grado di giudizio (luglio 2012) per non aver commesso il fatto, l'impianto accusatorio della parte civile subì un duro colpo. L'assoluzione in appello, infatti, segnalava l'inesistenza di quel *filo rosso* di congiunzione tra i vari eventi: Stefano Cucchi viene picchiato, chi di dovere ne è a conoscenza e tenta di *isolare* la sua persona per evitare che possa parlare, e infine l'imperizia e la negligenza dei medici ne provocano la morte. Detta in altri termini, l'assoluzione di Marchiandi rendeva molto più complicato riuscire a provare quel nesso di causalità per cui si sono battuti con forza i familiari. E la Corte di cassazione, pochi giorni fa, ha annullato la sentenza di assoluzione della Corte d'appello. Ancora non si conoscono le motivazioni di questa decisione, ma certo è che nei prossimi mesi saranno molti gli avvenimenti che ruoteranno intorno a questa vicenda. Oltre al processo a Marchiandi, anche la sentenza di primo grado è stata appellata. E l'appello è stato presentato dalle parti civili, dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma nelle persone dei pubblici ministeri Barba e Loy, che istruirono il processo, ma anche dalla Procura generale di Roma.

La vicenda di Stefano Cucchi, insomma, è ben lontana dall'essere conclusa.